

**Graduatoria di Istituto – rideterminazione del punteggio - omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento – illegittimità – sussiste – rinnovazione del procedimento di calcolo – necessità.**

Nell'ipotesi di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, nonostante la natura vincolata di tale atto, integra la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/90 l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Difatti nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.

Da qui la rilevanza della lesione del suo interesse alla partecipazione e l'illegittimità del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 l.n. 241/90, con conseguente necessità per l'Amministrazione di effettuare nuovamente il procedimento di calcolo del punteggio da assegnare alla ricorrente alla luce degli elementi di fatto eventualmente da lei apportati.

\*\*\*

N. 03013/2010 REG.SEN.

N. 00662/2009 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 662 del 2009, proposto da: XXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti [omissis], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via [omissis];

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., e ISTITUTO PROFESSIONALE I.P.S.I.A. "[omissis]" DI [omissis], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati in Torino, corso Stati Uniti, 45; UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASTI – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ;

nei confronti di

[omissis];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

1. provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.P.S.I.A. "[omissis]" di [omissis] del 13.03.2009 (Prot. n. 1081/VH3);
2. provvedimento del D.S.G.A. dell'I.P.S.I.A. "[omissis]" di [omissis] del 16.03.2009 (Prot. n. 1099/VH3);
3. provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.P.S.I.A. "[omissis]" di [omissis] 20.04.2009 (Prot. Ris. n. 152);
4. provvedimento del Dirigente Scolastico dell'I.P.S.I.A. "[omissis]" di [omissis] 21.04.2009 (n. 1603/VH3);
5. ogni altro atto del procedimento - anche occulto e non cognito - presupposto o esecutivo;

e per la condanna

dell'Amministrazione: al pieno ripristino del rapporto di lavoro della sig.ra XXX; alla riassegnazione della ricorrente alle precedenti mansioni, con retrodatazione giuridica della riammissione in servizio alla data del 17.03.2009 con riconoscimento delle retribuzioni perse a causa del provvedimento impugnato;

e per la condanna dell'Amministrazione in ogni caso a pronunciare, emettere e rilasciare in favore della esponente la certificazione di avvenuta verifica e positiva convalida dei dati contenuti nella domanda ex art. 6.8, D.M., n. 59/08 cit..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'IPSA "[omissis]" di [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## **FATTO**

Con ricorso notificato in data 27/05/2009 la signora XXX ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, i provvedimenti del Dirigente Scolastico dell'IPSA "[omissis]" di [omissis] del 13/03/2009, del 20/04/2009 e del 21/04/2009, nonché il provvedimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto del 16/03/2009, chiedendo al Tribunale di condannare l'Amministrazione "al pieno ripristino del ... (suo) rapporto di lavoro, alla (sua) riassegnazione ... alle precedenti mansioni con retrodatazione giuridica della riammissione in

servizio alla data del 17/03/2009 e con riconoscimento delle retribuzioni perse a causa del provvedimento impugnato ... (e), in ogni caso, a pronunciare, emettere e rilasciare in (suo) favore la certificazione di avvenuta verifica e positiva convalida dei dati contenuti nella domanda ex art. 6.8 D.M. n. 59/08". Con il medesimo atto la ricorrente ha chiesto al Tribunale anche di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni.

A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto 1) di aver partecipato alla procedura per il conferimento di supplenze al personale ATA di cui al D.M. n. 59/2008, presentando domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di 3° fascia per i profili professionali di Assistente Amministrativo e di Collaboratore scolastico di diverse scuole della provincia di Asti, tra le quali anche l'IPSIA "[omissis]"; 2) di essere risultata inserita nella graduatoria di Collaboratore scolastico di tale istituto alla posizione n. 135, con 12 punti, e di essere stata destinataria di una proposta di contratto individuale di lavoro; 3) di essere stata, quindi, assunta a tempo determinato dal 4/02/2009 all'11/06/2009; 4) di aver, però, subito, il 13/03/2009, la rideterminazione del suo punteggio, con assegnazione di un numero di punti inferiore rispetto a quello ottenuto in sede di prima valutazione e conseguenziale arretramento nella graduatoria; 4) di essere stata dichiarata, con provvedimento del 16/03/2009, decaduta dal servizio di Collaboratore scolastico "a partire dal 17/03/2009, in quanto non avente diritto in base alla verifica del punteggio effettuata ... (dall'ufficio"; 5) di aver inutilmente proposto formale reclamo contro i suddetti atti.

Alla luce di tali fatti la ricorrente ha lamentato: violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/90, per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 3 e 21 nonies l.n. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di interesse pubblico, mancata comparazione degli interessi coinvolti, sviamento, violazione del principio di affidamento del privato e del ragionevole termine per l'adozione del contrarius actus; ulteriore violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l.n. 241/90, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 59/08, difetto dei presupposti di diritto, eccesso di potere, sviamento; illegittimità derivata del provvedimento del DSGA di decadenza dal servizio e del provvedimento del Dirigente Scolastico del 21/04/2009.

Con memoria depositata l'8/07/2009 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'IPSIA "[omissis]", rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n. 541/09 del 10/07/2009 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensiva.

Tale pronuncia è stata, però, riformata dal Consiglio di Stato che, ritenendo fondata la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha accolto l'istanza cautelare presentata in primo grado.

All'udienza pubblica del 12/05/2010 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Deve essere, in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dalle amministrazioni intimete nella loro memoria di costituzione: l'art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 275/99 stabilisce, infatti, che "i provvedimenti adottati dalle Istituzioni scolastiche ... divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo".

Essendo il reclamo della ricorrente stato deciso con provvedimento del 24/04/2009, il suo ricorso, proposto in data 27/05/2009, risulta senza dubbio tempestivo.

Quanto al merito del ricorso, con il primo motivo la signora XXX ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/90 per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Tale censura, accolta nell'ordinanza del Consiglio di Stato di riforma della pronuncia cautelare di questo TAR, è fondata e deve essere condivisa.

Nonostante la natura vincolata quale atto di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio del 13/03/2009, nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe, in verità, potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.

Da qui la rilevanza della lesione del suo interesse alla partecipazione e l'illegittimità del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 l.n. 241/90.

Non meritevoli di accoglimento sono, al contrario, le ulteriori argomentazioni della ricorrente circa la pretesa impossibilità per il Dirigente Scolastico dell'IPSIA “[*omissis*]” di provvedere alla rettifica della graduatoria e circa la asserita illegittimità della correzione per mancata enunciazione dell'interesse pubblico .

Da un lato il provvedimento in questione appare esercizio del potere di rettifica di dati errati, insito nello stesso potere della p.a. di provvedere alla redazione delle graduatorie ed all'assegnazione dei punteggi, dall'altro, come sottolineato da costante giurisprudenza, in tale tipo di intervento (quando effettuato in tempi ragionevoli, come nel caso di specie) l'Amministrazione deve dare conto solo dell'errore di fatto commesso e non anche del pubblico interesse alla eliminazione del vizio (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 7/09/2006; Cons. St. Sez. IV, 15/05/2000 n. 2733), peraltro evidente nell'ipotesi in questione, in cui l'errata attribuzione ad un soggetto di un punteggio superiore a quello a lui spettante si traduce irrimediabilmente nell'illegittima sua anteposizione ad altri candidati, in violazione sia del loro interesse ad ottenere un posto di lavoro, sia del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

Parimenti infondata è, poi, la censura relativa alla pretesa totale erroneità della rettifica del punteggio: poiché, in base al d.lgs. n. 77/2002 i periodi di servizio civile prestato fino alla data del 31/12/2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio, appare in verità ragionevole la conclusione cui è giunto il Dirigente Scolastico nel provvedimento del 13/06/2009 per la quale il servizio prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva non possa essere considerato “servizio prestato presso una amministrazione”.

Come evidenziato dallo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella nota del 5/06/2009 “L'attività ... svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.....(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA, con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti” (cfr. Nota 5/06/2009, lett. N).

Quanto al dimezzamento del punteggio per il servizio prestato in una scuola non statale, la correttezza della valutazione operata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto “[*omissis*]” è stata, poi, addirittura riconosciuta dalla stessa ricorrente.

A conclusioni diverse, vista l'obiettivo incertezza del dettato del D.M. n. 59/2008 – che in alcuni articoli fa riferimento al “servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto d'impiego”, al servizio prestato “con rapporto di lavoro” e al servizio prestato “alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali” ed in altri si limita a menzionare anche qualsiasi “altro servizio prestato in ... una ... delle scuole elencate al punto 6...” - potrebbe, infine, giungersi solo in relazione al contratto d'opera stipulato dalla ricorrente, che alla luce degli ulteriori elementi fattuali eventualmente rappresentati dall'interessata, potrebbe risultare effettivamente computabile ai fini

del punteggio, rappresentando un “altro servizio prestato in una ... delle scuole elencate al punto 6”.

In base alle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati .

L'accoglimento del ricorso in primo luogo per un motivo procedurale come la violazione dell'art. 7 l.n. 241/90 e la necessità per l'Amministrazione di effettuare nuovamente il procedimento di calcolo del punteggio da assegnare alla ricorrente alla luce degli elementi di fatto eventualmente da lei apportati, rendono, allo stato, non esaminabili le ulteriori domande svolte.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,

- accoglie, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010